

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE DI CREDITO
SU PEGNO**

**APPROVATO NELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2006**

DA AFFIGGERE NEI
LOCALI DELLA SEZIONE

Art. 1 - Credito pignoratizio

La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA (di seguito Cassa) esercita il credito pignoratizio attraverso le Sezioni di Credito su Pegno (di seguito Sezione).

Le attività connesse col credito pignoratizio sono regolate dalla Legge 10 maggio 1938, n. 745, e R.D. 25 maggio 1939, n. 1279 e dalle norme del presente Regolamento.

L'estratto del presente Regolamento dovrà essere affisso nei locali della Sezione aperti al pubblico.

Art. 2 - Oggetti offerti in pegno

La Cassa accorda prestiti a seguito di costituzione in pegno di:

- oggetti e pietre preziose;
- pellami e pellicceria;
- suppellettili, attrezzi, macchine;
- qualsiasi altro oggetto o merce in genere avente un valore commerciale, che ad insindacabile giudizio della Cassa sia prontamente realizzabile.

Art. 3 - Oggetti esclusi dalle operazioni di pegno

Non possono essere costituiti in pegno:

- oggetti fragili, deteriorabili, facilmente infiammabili od esplosivi, commestibili, liquidi, di difficile custodia, ingombranti o di eccessivo peso;
- arredi di vestiario od equipaggiamenti militari o equiparati;
- abiti religiosi, paramenti sacri ed oggetti di culto, nonché quelli il cui valore consista unicamente nel pregio d'arte e di antichità;
- oggetti non puliti o male conservati;
- oggetti che per loro particolari caratteristiche non possano esibirsi o vendersi ad un'asta pubblica;
- oggetti per i quali vi siano motivi di dubbio circa la loro provenienza.

La Cassa ha inoltre la facoltà di rifiutare a suo insindacabile giudizio l'accettazione in pegno di qualsiasi oggetto, senza essere tenuta a giustificare i motivi.

Art. 4 - Esclusione delle responsabilità della Cassa

La Cassa non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, né sul diritto del pignorante a liberamente disporre, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio od ad altre condizioni che, in un qualsiasi altro modo, ne limitano la piena disponibilità.

La Sezione accerta, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, l'identità dei pignoranti.

La Cassa è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.

Art. 5 - Informazioni sulle operazioni

Ogni notizia riguardante operazioni di pegno può essere comunicata soltanto a chi dimostri di essere in possesso della relativa polizza di pegno.

La Cassa fornisce, peraltro, tutte le notizie che le vengano richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Non è ammesso ad alcuno, di regola neppure al possessore della polizza, di ispezionare gli oggetti dati in pegno.

Art. 8 - I pignoranti

Sono ammessi a compiere le operazioni relative al credito pignoratorio tutti coloro che ne abbiano interesse, con le sole limitazioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 9 - Esclusione dei minori dalle impegnazioni

Sono esclusi da tutte le operazioni riguardanti il credito pignoratorio coloro che non abbiano compiuto la maggiore età o non siano minori emancipati.

Art. 10 - Esclusione del personale della Cassa dalle operazioni

Il personale della Cassa non può eseguire operazioni di impegnazione, né può partecipare alle aste o concorrere all'acquisto di oggetti posti in vendita al pubblico incanto.

Art. 11 - Espulsione dai locali del Servizio

Il Titolare della Sezione può far espellere dai locali riservati alla Sezione ed escludere da qualsiasi operazione pignoratoria presso la Cassa coloro che esercitano agenzie private di pegno, i pignoratori di professione, i nominativi non di gradimento della Cassa ed, in genere, tutti coloro i quali, per la abituale frequenza nei locali ove si eseguono le operazioni di pegno e nelle adiacenze, siano comunque sospetti di speculazioni a danno dei pignoranti.

Tale facoltà si estende nei confronti di chiunque si comporti in modo inurbano nei riguardi del personale e del pubblico od in qualsiasi modo turbi la quiete nei locali stessi, sia in ordine alla costituzione dei pegni, sia in ordine alla loro vendita; in particolare coloro che si proponessero di allontanare gli offerenti con pressioni o convenzioni illecite, salva l'applicabilità degli artt. 353 e 354 del C.P.

Il Titolare della Sezione può far espellere altresì coloro che rifiutino di uniformarsi al presente Regolamento, nonché gli aggiudicatari inadempienti.

I provvedimenti di espulsione o di esclusione di cui sopra possono essere a tempo determinato o definitivi, a giudizio della Direzione Generale della Cassa o di altro delegato.

Il Titolare della Sezione ha inoltre la facoltà di sospendere le aste, anche se cominciate, per insufficiente concorso di pubblico o per qualsiasi altro motivo, a suo insindacabile giudizio.

E' vietato a coloro che intervengono alle aste di vendere o cedere, nei locali della Sezione, i pegni acquistati o di introdurre oggetti estranei all'asta per tentarne la vendita fra i presenti.

Art. 12 - Stima degli oggetti

La stima degli oggetti offerti in pegno viene eseguita sulla base del loro valore commerciale corrente, tenendo conto delle possibili variazioni in relazione all'epoca della eventuale loro vendita in caso di mancato tempestivo riscatto, nonché di tutti gli elementi che, anche per la natura intrinseca degli oggetti, possano comunque influire sul prezzo di recupero.

La Cassa non assume alcuna responsabilità verso i pignoranti e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno.

Contro il giudizio di stima espresso dallo stimatore non è ammesso reclamo da parte del pignorante.

La Cassa ha diritto di rifiutare la concessione del prestito quando abbia fondato motivo di ritenere che gli oggetti offerti siano di illegittima provenienza (art. 38 R.D.L. 25.05.1939 n.1279).

Chiunque presenti per l'impegno oggetti falsi dichiarandoli veri e chiedendovi sopra un prestito, verrà deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Consenso dell'impegnante

Le operazioni di pegno si effettuano solo nel caso in cui il valore di stima ed il conseguente importo del prestito siano accettati dall'impegnante.

In caso contrario ogni preliminare dell'operazione di pegno si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto.

L'accettazione è comprovata dal ritiro della polizza da parte dell'impegnante.

Art. 14 - Ammontare dei prestiti

I prestiti sono accordati, ai sensi dell'art. 39 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo minore, ma non inferiore alla metà di quello che potrebbe ottenere ai sensi del comma precedente. In questo caso sulla polizza si aggiungerà la parola "richiesta" a lato dell'importo della sovvenzione erogata; tuttavia il valore di stima da trasciversi sulla polizza stessa sarà comunque quello attribuito all'oggetto dallo stimatore.

Art. 15 - Richiesta dei prestiti

Le richieste di prestito e la presentazione di cose da impegnare debbono aver luogo esclusivamente nei locali della Cassa allo scopo adibiti.

Art. 16 - Richiesta dei prestiti per corrispondenza

E' ammessa la richiesta di prestiti per corrispondenza. In tal caso gli oggetti sono accettati solo se pervenuti senza spesa alcuna per la Cassa e ad esclusivo rischio e pericolo del mittente. Se gli oggetti non sono della natura di cui all'art. 2 o non pervengono nelle condizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento, sono respinti al mittente gravati di assegno per le spese sostenute dalla Cassa.

L'ammontare del prestito e la polizza di pegno relativi alle operazioni effettuate per corrispondenza sono spediti al richiedente a mezzo posta, previa detrazione delle spese postali di raccomandata o di assicurata, nonché di un diritto stabilito dalla Cassa da calcolarsi sul valore di stima della cosa impegnata.

Art. 17 - Precedenza nelle operazioni di pegno

Le operazioni di impegnazione, come quelle di riscossione, vengono di norma eseguite secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti, salvo il caso che si riferiscano a pegni volumi-

nosi o che, comunque, richiedono maggior tempo per misurazione, pesatura, ricerche e simili, nel qual caso è data la precedenza agli altri richiedenti che si trovino agli sportelli.

Art. 18 - Involucro dei pegni

Le cose presentate per le operazioni di pegno debbono essere racchiuse entro casse, scatole, valigie, sacchi o comunque involte in tele in buono stato, pulite ed atte ad assicurarne la conservazione. Gli stimatori possono, in caso diverso, non dare corso alle operazioni di impegnazione.

Art. 19 - Durata dei pegni

La durata minima per ogni operazione di impegnazione è di tre mesi e quella massima di un anno.

Scaduto il predetto periodo, la cosa impegnata rimane, per trenta giorni, a disposizione del possessore della polizza, dopodiché la Cassa procede a porre in vendita all'asta gli oggetti.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo dei prestiti in qualsiasi momento e fino a che non sia avvenuta l'aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita.

I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque momento, anche prima della data di scadenza.

Art. 20 - Proroghe alla scadenza dei pegni

In casi particolari, a richiesta del possessore della polizza, ai termini previsti dall'articolo precedente, può essere concessa una proroga di trenta giorni da parte della persona allo scopo autorizzata.

Art. 21 - Natura e caratteristiche

All'atto della concessione del prestito, verrà rilasciata all'impegnante una polizza che dovrà contenere la denominazione della Cassa, la sede dove possono essere compiute le operazioni pignoratorie, la data di emissione, la sommaria descrizione degli oggetti costituiti in pegno, l'ammontare della stima, l'importo della sovvenzione e la durata del prestito. Dovranno essere altresì indicati l'ammontare degli interessi e tutte le altre competenze dovute alla Cassa.

Unico titolo rappresentativo del prestito pignoratorio è la polizza di pegno. Essa è titolo al portatore, e deve riportare gli elementi costitutivi dell'operazione conformemente a quanto disposto dall'art. 10 della Legge 10 maggio 1938, n. 745 e dell'art. 37 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279. Le generalità complete o sommarie del pignorante possono essere apposte sulla polizza in base alle dichiarazioni del presentatore degli oggetti, ma hanno come unico effetto quello di facilitare eventuali ricerche. Esse pertanto non modificano il carattere di titolo al portatore proprio della polizza di pegno.

Art. 22 - Divieto di cessione

Le polizze di pegno, pur essendo titoli al portatore, non sono destinate alla circolazione ai sensi dell'art. 31 della Legge 10 maggio 1938 n. 745, e pertanto la Cassa non assume alcuna responsabilità di fronte ad eventuali cessioni di cui esse fossero oggetto.

Art. 23 - Firma delle polizze

Le polizze debbono essere firmate, oltre che dallo stimatore che ha eseguito la stima degli oggetti costituenti i relativi pegni e dal Direttore Generale, anche dal Titolare della Sezione qualora l'importo della sovvenzione superi l'autonomia dello stimatore stesso a norma dell'art. 62.

Art. 24 - Reclami per errori

Ogni reclamo per errori di scritturazione sulle polizze o per differenze sulle somme riscosse e pagate, deve essere presentato agli sportelli all'atto dell'effettuazione delle operazioni.

Art. 25 - Modalità per il riscatto

Chi desidera riscattare un pegno deve presentare la relativa polizza presso la Sezione che ha emesso la polizza stessa.

E' nella facoltà della Sezione di richiedere, oltre al documento di identificazione, anche la sottoscrizione, con nome, cognome e indirizzo leggibili, della polizza stessa.

Qualora la polizza esibita risulti falsificata o presenti alterazioni anche parziali, essa verrà trattenuta presso la Sezione per l'indagine ed i provvedimenti del caso e non si darà corso al riscatto del pegno finché non siano concluse le suddette indagini o ci sia stata pronuncia dell'Autorità Giudiziaria; in tale caso alla scadenza del prestito si procederà alla sua rinnovazione d'ufficio.

Art. 26 - Ritiro degli oggetti impegnati

Effettuato il riscatto, il pignorante deve ritirare, entro ventiquattro ore o nel giorno indicato dalla Sezione, gli oggetti del pegno presentandosi all'apposito sportello con la ricevuta attestante il pagamento.

La rispondenza degli oggetti alla descrizione in polizza deve essere verificata dall'avente diritto al momento del ritiro degli oggetti.

Nessun reclamo è ammesso successivamente.

Art. 27 - Giacenza degli oggetti riscattati e non ritirati

Trascorsi sei mesi dal giorno del riscatto, gli oggetti non ritirati sono posti in vendita all'asta, per delega espressa dal pignorante all'atto del prestito, e la somma ricavata rimane per cinque anni a disposizione dell'avente diritto in un apposito conto, senza decorrenza degli interessi. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stato reclamato, l'importo verrà incamerato dalla Cassa.

Art. 28 - Riscatto o rinnovazione dei pegni scaduti

Le domande di riscatto o di rinnovazione presentate o comunque pervenute alla Cassa dopo trenta giorni dalla scadenza del prestito sono accettate a totale rischio del presentatore, non assumendo la Cassa alcuna responsabilità nel caso in cui fosse, nel frattempo, già avvenuta la vendita del pegno all'asta. In tal caso il possessore della polizza non ha altro diritto che al versamento della cifra a lui spettante, relativa all'eventuale sopravanzo del prezzo ricavato dalla vendita del pegno, detratte tutte le competenze della Cassa.

Art. 29 - Rinnovazione o riscatto parziale dei pegni

La Cassa può consentire la rinnovazione totale o parziale dei pegni dopo la scadenza del prestito.

Per le rinnovazioni si provvede, previa presentazione della polizza da parte del richiedente, analogamente a quanto stabilito per i riscatti in quanto la rinnovazione si concreta nell'estinzione del vecchio prestito e nella contemporanea accensione di un prestito nuovo.

La possibilità di riscatto parziale è ammessa solo per pegni composti da oggetti fra loro distinti o separabili.

Per ottenere la rinnovazione totale o parziale del prestito, è in ogni caso indispensabile il versamento integrale alla Cassa di quanto le è dovuto per interessi, oneri ed accessori dalla data di costituzione del pegno alla data in cui si richiede la rinnovazione.

Al pignorante che abbia pagato quanto dovuto viene ritirata, al momento del rinnovo, la polizza scaduta e rilasciata una nuova polizza.

Per le operazioni di rinnovo o di estinzione effettuate oltre sette giorni dopo la scadenza, la Sezione applica, oltre ai normali interessi, diritti e rimborsi spese, un'indennità di mora. Inoltre sulle operazioni di rinnovo o estinzione effettuate oltre trenta giorni dopo la scadenza, la Sezione applica anche un diritto di spoglio.

Art. 30 - Pegni non rinnovabili

La Cassa si riserva il diritto insindacabile di rifiutare la rinnovazione in rapporto alla diminuita conservabilità degli oggetti per troppo lunga giacenza nella custodia o quando la nuova stima constati il valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino, per un qualsiasi motivo, sufficienti garanzie per il buon fine della operazione. La Cassa si riserva altresì il diritto insindacabile di dare una nuova valutazione agli oggetti costituiti in pegno e, qualora quest'ultima sia inferiore alla precedente, l'impegnante deve versare, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, anche la differenza fra l'ammontare del prestito accordato in precedenza e quello accordabile sulla base della nuova stima degli oggetti.

Art. 31 - Validità delle rinnovazioni

Per le rinnovazioni effettuate ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento, nel caso in cui esse avvengano trascorsi i termini di cui all'art. 19, le nuove polizze sono soggette a conferma da parte della Cassa mediante apposita annotazione su di esse.

Qualora tale conferma non sia effettuata, la Cassa non riconosce alcuna validità alle operazioni di rinnovazione eseguite e se i pegni, di cui si richiede la rinnovazione sono stati già venduti, si applica quanto previsto dal precedente art. 28.

Art. 32 - Operazioni per corrispondenza

E' ammessa la facoltà di riscatto o di rinnovazione per corrispondenza.

Per dette operazioni il richiedente deve assumere a suo carico le spese postali di raccomandata, di assicurata o di assicurazione, nonché versare il diritto di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

In ordine alle operazioni di cui sopra la Cassa declina ogni responsabilità per fatti ad essa non imputabili, essendo tali operazioni eseguite a totale rischio e pericolo del richiedente. Comunque il richiedente dovrà preventivamente inviare la polizza e l'importo degli interessi ed accessori di spettanza della Cassa.

Art. 33 - Assicurazione dei pegni

Ai sensi dell'art. 44 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279, gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura della Cassa, contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. Essi sono inoltre assicurati contro il furto e la rapina.

Art. 34 - Esclusione delle responsabilità della Cassa

La Cassa non risponde dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde infine della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279.

Art. 35 - Risarcimento danni

Ai sensi dell'art. 45 del R.D. 25 maggio 1939, n. 1279, quando la Cassa sia responsabile del danno derivato alle cose ricevute in pegno, o della loro perdita, il risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto però l'importo relativo ad ogni credito della Cassa per capitale, interessi ed eventuali altri diritti accessori.

In ogni caso condizione essenziale per il pagamento di eventuali risarcimenti ai sensi del comma precedente, è la presentazione della polizza non scaduta o della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di cui all'art. 26.

Art. 36 - Data delle aste

Le date delle aste sono rese note mediante affissione di un apposito avviso nei locali della Cassa adibiti alle operazioni di pegno e nella sala dove si effettuano le aste. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'asta, nonché il numero distintivo dei pegni posti in vendita. Esso deve rimanere esposto almeno dal quinto giorno precedente l'asta fino alla fine di questa.

Art. 37 - Diritto d'asta

Per i beni venduti all'asta pubblica è dovuto alla Cassa il diritto d'asta. Tale diritto è a carico dell'acquirente nonché del portatore della polizza così come previsto dall'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 38 - Opposizione alla vendita

Non sono ammesse opposizioni alla vendita dei pegni salvo che per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in via provvisoria ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento, di quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 39 - Vendita anticipata

In casi particolari, su richiesta scritta del presentatore della polizza, il quale deve esibire un documento di riconoscimento, la vendita può essere consentita con anticipo sulla data di scadenza a condizioni che sia di norma trascorso almeno un mese dall'emissione della polizza.

In tali casi viene applicato in favore della Cassa uno speciale diritto di vendita a carico del richiedente in aggiunta a quello ordinario previsto dall'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 40 - Esposizione dei pegni

I pegni posti in vendita costituiti da oggetti preziosi o di particolare valore possono essere esposti al pubblico con l'indicazione del prezzo base d'asta.

Il detentore della polizza non può sollevare eccezione alcuna se la Cassa, prima della vendita e scaduti i termini di cui all'art. 19, provvede all'esposizione di cui al comma precedente.

Art. 41 - Trasferimento dei pegni da vendere

In via del tutto eccezionale e per pegni preziosi di particolare valore, la Direzione Generale della Cassa, con il parere degli stimatori che hanno effettuato l'operazione di impegnatura, può provvedere al trasferimento degli oggetti presso altro Monte di 1° categoria, al quale viene affidato per un determinato periodo di tempo l'incarico della vendita.

Art. 42 - Offerta scritta segreta

E' ammessa offerta scritta segreta.

Essa deve essere redatta su apposito modulo fornito dalla Sezione e deve contenere le generalità complete ed il domicilio dell'offerente, oltre alla esplicita accettazione delle norme del presente Regolamento.

L'offerta segreta contiene l'impegno di pagare una somma determinata qualunque sia la somma offerta nel corso d'asta pubblica o quella indicata in altre offerte segrete.

Nel caso che, con l'ulteriore rilancio, venga oltrepassato tale limite, si ridurrà il rilancio stesso in modo da raggiungere esattamente la somma massima indicata nell'offerta.

Tutte le offerte si intendono per merce vista e piaciuta.

L'offerente, conosciuto l'esito dell'asta, dovrà versare all'apposito ufficio della Sezione, durante le ore di apertura degli sportelli al pubblico, il saldo di quanto dovuto per effetto dell'eventuale avvenuta aggiudicazione, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della vendita.

La proprietà della cosa venduta è acquistata solamente dopo il suddetto versamento.

L'offerta deve essere presentata alla Sezione in busta chiusa, sulla quale dovranno essere indicati: la data dell'asta, il numero del pegno cui essa si riferisce e il prezzo base d'asta.

Le offerte segrete sono registrate e numerate progressivamente in ordine di presentazione.

Le offerte segrete che non contengono le indicazioni prescritte dal Regolamento o non siano espresse in conformità allo stesso o non rispettino gli scatti di maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art.44, sono nulle.

Art. 43 - Caparra relativa all'offerta segreta

Contemporaneamente al deposito dell'offerta scritta segreta, la quale non può essere inferiore al prezzo base d'asta aumentato del 10%, il concorrente deve versare a titolo di cauzione una caparra nella misura stabilita.

Del versamento di cui sopra la Sezione rilascia quietanza.

Ad avvenuto esperimento dell'asta:

1) in caso di aggiudicazione al presentatore:

a) qualora questi rispetti i termini per il pagamento del saldo, la cauzione versata verrà conteggiata;

b) qualora non rispetti per il pagamento del saldo il termine del terzo giorno feriale successivo a quello della vendita, l'aggiudicazione si intenderà annullata, gli oggetti relativi saranno rimessi all'incanto e la caparra versata dall'aggiudicatario inadempiente sarà incamerata dalla Cassa a titolo di penale;

2) in caso di mancata aggiudicazione al presentatore, la caparra versata verrà restituita a partire da giorno lavorativo successivo a quello d'asta.

E' ammesso il ritiro dell'offerta segreta prima dell'inizio dell'esperienza d'asta. In tal caso però il presentatore dell'offerta deve versare alla Cassa il rimborso spese oltre ad una commissione a titolo di penalità.

Art. 44 - Presentazione delle offerte segrete

Le offerte segrete debbono essere presentate almeno un'ora prima dell'inizio delle aste e nelle ore d'ufficio; esse vengono consegnate a cura della Sezione al delegato alle vendite all'inizio della licitazione.

Le buste vengono aperte e le offerte rese pubbliche a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui si riferiscono.

A parità di cifra l'ultima offerta orale viene preferita alla offerta segreta. Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare viene preferita quella presentata per prima, secondo quanto risulta dalle numerazione progressiva di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

Gli scatti di maggiorazione sui prezzi base d'asta, sono i seguenti:

Tabella A

€	1,00	fino a	€	50,00			
€	2,00	da	€	50,01	a	€	100,00
€	5,00	da	€	100,01	a	€	300,00
€	10,00	da	€	300,01	a	€	500,00
€	20,00	oltre	€	500,00			

Tabella B

€	3,00	fino a	€	50,00			
€	5,00	da	€	50,01	a	€	250,00
€	25,00	da	€	250,01	a	€	2.500,00
€	50,00	oltre	€	2.500,00			

Il criterio di scelta della tabella da adottare è regolato dal successivo art. 47.

Art. 45 - Esperimento di vendita e aggiudicazione

Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di un'unica operazione possono essere venduti in un unico lotto o frazionati in più lotti ad insindacabile giudizio della Cassa.

L'asta viene aperta al primo esperimento ad una base non inferiore al valore di stima.

L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente, tenuto conto delle eventuali offerte segrete, e si intendono per contanti.

Qualora i pegni non trovino acquirenti al primo esperimento, la vendita è ripetuta una seconda volta entro trenta giorni, per una cifra non inferiore al credito totale della Cassa per capitale, interessi ed accessori.

Eseguiti due successivi esperimenti d'asta le merci e i pegni rimasti invenduti saranno aggiudicati allo stimatore al prezzo della sovvenzione più gli interessi maggiorati col solo bonifico dei diritti di aggiudicazione.

In casi eccezionali, eseguiti due successivi esperimenti d'asta senza che si sia proceduto alla vendita degli oggetti, il Direttore Generale può consentire un terzo esperimento d'asta.

Alle aste indette dalla Cassa sono applicabili gli artt. 353 e 354 del Codice Penale. Il testo di detti articoli deve esser affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 46 - Delegato d'asta - Banditore

Le operazioni relative all'asta pubblica sono dirette dal Delegato d'asta. Esso è un dipendente allo scopo indicato dalla Cassa.

Le funzioni di Banditore sono affidate di norma ad un dipendente dell'Istituto. In casi particolare il Direttore Generale potrà avvalersi anche di persona esterna qualificata.

Il Banditore grida il prezzo d'asta e le successive offerte di aumento ripetendo l'ultima tre volte.

Art. 47 - Rilancio sulle offerte orali

Le offerte orali di rilancio sono formulate durante lo svolgimento di asta pubblica. Ciascuna di esse deve essere di importo proporzionato al prezzo base d'asta, secondo gli scatti di maggiorazione previsti dall'art. 44. Il Titolare della Sezione, in relazione alla tipologia degli oggetti usualmente accolti in pegno e per il migliore svolgimento del servizio, potrà applicare gli scatti di maggiorazione adottando una delle tabelle di cui all'art. 44. Peraltro il Titolare della Sezione, qualora lo ritenga opportuno per il miglior esito delle vendite, ed in via eccezionale, potrà applicare scatti di maggiorazione differenti.

Art. 48 - Sopravanzo del ricavato dalla vendita

Dal prezzo ricavato dalla vendita dei pegni la Cassa incamera la somma data a prestito maggiorata degli interessi e di ogni altro accessorio compreso il diritto d'asta di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

L'eventuale sopravanzo - diminuito di un diritto, calcolato sul sopravanzo stesso, viene versato su apposito conto, senza decorrenza degli interessi, a disposizione del portatore della polizza di pegno ed è pagabile, su presentazione della polizza stessa, a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è avvenuta la vendita. Il portatore dovrà corrispondere sull'avanzo un diritto d'asta.

Art. 49 - Espulsione dalla gara

Il Delegato d'asta può escludere dalla gara o fare allontanare dalla sala di vendita chiunque non si attenga alle norme emanate dalla Cassa o non si comporti civilmente o turbi in un qualunque modo il regolare svolgimento degli incanti.

Dopo ogni provvedimento il Delegato d'asta deve dare immediata comunicazione al Direttore Generale della Cassa.

Art. 50 - Reclami sulle operazioni d'asta

Tutti i reclami e le eventuali contestazioni in ordine allo svolgimento delle operazioni d'asta debbono essere presentati alla Direzione Generale della Cassa.

Art. 51 - Diritti degli aggiudicatari

L'aggiudicatario acquista il pegno a proprio rischio e la Cassa non assume responsabilità alcuna verso l'acquirente, né per la qualità né per le deficienze di peso o misura, né per difetti occulti o palesi, che l'aggiudicatario potesse riscontrare dopo il ritiro.

L'aggiudicatario, se non le ha rilasciate in precedenza, è tenuto a fornire le proprie generalità.

Art. 52 - Aggiudicatario inadempiente

Nel caso in cui l'aggiudicatario di un pegno si rifiuti di ritirare l'oggetto aggiudicato o di pagarne il relativo prezzo per contanti, comprensivo del diritto d'asta e delle tasse, il Delegato d'asta ne deve dare immediata comunicazione alla Direzione Generale della Cassa, la quale provvede ad annullare l'esperimento d'asta, a far ripetere subito l'incanto ed a sospendere dalle aste l'inadempiente ai sensi del precedente art. 11.

In ogni caso rimane salvo ogni diritto della Cassa di perseguire l'aggiudicatario inadempiente anche in via legale per il recupero dell'eventuale differenza che dovesse verificarsi fra l'importo della aggiudicazione annullata e quello della aggiudicazione successivamente intervenuta.

Art. 53 - Controversia nell'aggiudicazione

Nel caso in cui per l'aggiudicazione di un pegno sorga controversia fra due o più concorrenti, i quali affermino di avere contemporaneamente offerto lo stesso prezzo, il Delegato d'asta riapre l'incanto su tale prezzo e, quando non vi sia altra offerta, decide inappellabilmente a chi debba essere aggiudicato il pegno.

Art. 54 - Identità degli acquirenti

La Cassa è tenuta ad accertare l'identità delle persone concorrenti alle aste. E' fatto divieto di rendere noto ai possessori delle polizze scadute o a terzi il nome degli acquirenti dei pegni venduti.

Art. 55 - Sospensione dell'asta

Il Delegato d'asta vigila e reprime ogni abuso, con particolare riferimento a quelli che mirassero ad allontanare gli offerenti con pressioni o convenzioni illecite. Nel caso in cui si rilevasse che gli oggetti posti in vendita e descritti dalla polizza non corrispondessero con quelli mostrati dal Banditore, il Delegato d'asta sospenderà l'incanto anche se gli oggetti sono stati aggiudicati, riproponendo nuova licitazione d'asta sugli oggetti scambiati. Il Delegato, nel caso in cui credesse che i diritti della Cassa e dei pignoranti non fossero sufficientemente tutelati, può sospendere, non solo l'aggiudicazione di singole partite, ma anche la stessa asta. Il Delegato potrà pure sospendere l'asta se i concorrenti siano giudicati insufficienti.

Art. 56 - Sequestro e pignoramento dei pegni

Gli oggetti impegnati non possono essere soggetti a sequestro o pignoramento, salvo i casi di cui ai commi successivi.

Chi rivendichi come smarrite o rubate cose costituite in pegno, o ad un qualsiasi altro titolo vantanti diritti su di esse, per la restituzione deve ottenere un regolare provvedimento esecutivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, nonché versare alla Cassa quanto ad essa dovuto per capitali, interessi ed accessori, esclusi i diritti di mora.

In caso di urgenza anche gli ufficiali di P.S. possono validamente ordinare in via provvisoria il fermo d'oggetti costituiti in pegno in attesa del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, il quale deve essere emanato nelle forme e nei termini stabiliti dalla Legge. Fino a che non sia intervenuto il provvedimento definitivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, i pegni in contestazione rimangono presso la Cassa a disposizione di chi risulterà averne diritto. In dipendenza di ciò gli oggetti sequestrati non potranno essere asportati dai locali della Sezione ed alla scadenza delle relative polizze si dovrà procedere d'ufficio al loro rinnovo.

Qualora l'Autorità Giudiziaria disponesse in qualsiasi momento la restituzione dei pegni sequestrati, la Cassa dovrà essere preventivamente rimborsata di ogni suo avere per capitale, interessi e accessori.

Art. 57 - Perdita della polizza

Qualora si verifichi la perdita (per smarrimento, distruzione o sottrazione) di una polizza di pegno, l'interessato deve farne denuncia alla Sezione mediante apposito modulo, fornendo tutti gli elementi necessari per l'identificazione del pegno stesso.

Per le necessarie ricerche dovrà essere versato uno speciale diritto di segreteria, oltre ad un rimborso spese.

La Sezione non può garantire, né essere responsabile dell'esito della ricerca, se il denunciante non è in grado di fornire con assoluta precisione tutte le notizie necessarie all'identificazione del pegno. Inoltre non assume alcuna responsabilità qualora, durante il corso delle ricerche e sino all'avvenuto perfezionamento dell'operazione di fermo, i pegni ricercati fossero disimpegnati, rinnovati o venduti.

Art. 58 - Fermo dei pegni e ammortamento della polizza

Se le ricerche di cui all'articolo precedente hanno esito positivo, si pone il fermo alla cosa impegnata.

Tale fermo, a carattere provvisorio, ha la durata massima di venticinque giorni, entro i quali l'interessato deve provvedere a compiere tutti gli atti e gli adempimenti stabiliti dalla legge 30 luglio 1951 n. 948 e dal presente Regolamento compresa la notifica alla Cassa dell'eventuale decreto di ammortamento. Tale decreto dovrà restare affisso per la durata di 90 giorni nei locali della Sezione stessa aperti al pubblico. Trascorso tale termine senza che sia stata fatta alcuna opposizione al decreto stesso e previa consegna del decreto di ammortamento la Cassa provvederà all'emissione del duplicato della polizza smarrita.

La Cassa non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sulla polizza se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale o dalla Pretura della mancata presentazione del ricorso.

La denuncia di perdita della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sulla normale vita del prestito; pertanto il relativo bene sarà venduto all'asta nel tempo prescritto, salvo versamento da parte del ricorrente degli interessi ed accessori dovuti.

In ogni caso la restituzione dell'oggetto dato in pegno o del relativo sopravanzo nel caso di avvenuta vendita, non potrà farsi al ricorrente se non quando sia stata definita la procedura di cui sopra.

La denuncia concernente pegni già venduti all'asta può essere presa in considerazione ai fini del pagamento dell'avanzo (se non prescritto) purché il denunciante sia in grado di fornire gli estremi della polizza relativa al pegno venduto.

Art. 59 - Emissione duplicati con procedura rapida

Gli atti di cui al precedente articolo per l'emissione dei duplicati delle polizze non sono richiesti nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze di importo non eccedente i limiti fissati dalle disposizioni di legge vigenti.

Il possessore deve presentare la denuncia nei modi e nei termini previsti dall'art. 57 del presente Regolamento.

Un estratto della denuncia viene esposto per un periodo di trenta giorni, nei locali aperti al pubblico presso la Sezione emittente.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, la Cassa provvede ad emettere il duplicato della polizza sempreché nel frattempo non sia stata proposta opposizione.

Tale opposizione deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria con citazione da notificarsi anche alla Cassa presso la Sezione emittente.

Quest'ultima sospende l'emissione del duplicato fino a quando il giudizio non viene definito con sentenza passata in giudicato.

La facoltà di ricorso alla procedura rapida è lasciata al Titolare della Sezione limitatamente a pegni di entità molto contenuta.

Art. 60 - Rinvenimento e presentazione della polizza smarrita

Quando il denunciante rinvenga la polizza, dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo alla Cassa presso la Sezione emittente, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

Per poter compiere, in base alla polizza, qualsiasi operazione, il denunciante deve esibire una dichiarazione della competente Cancelleria che comprovi la mancata presentazione del ricorso oppure che questo non ha avuto seguito per rinuncia presentata dal denunciante o, infine, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso il decreto di revoca del precedente provvedimento.

Qualora, pendente il fermo o la procedura di ammortamento, venga presentata la polizza da nominativo diverso da quello che ha denunciato la perdita, la Cassa la ritira lasciandone ricevuta al presentatore. Ove questi ed il denunciante la perdita insistano nell'affermare il proprio diritto sul pegno, questo è tenuto fino alla scadenza dell'operazione di pegno a disposizione di chi, per mutuo consenso delle parti interessate o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, risulti averne diritto. Trascorsi i termini di giacenza senza che sia avvenuta alcuna decisione delle parti o dell'Autorità Giudiziaria, il pegno viene posto in vendita e l'eventuale sopravanzo è trattenuto infruttifero presso la Cassa a disposizione di chi risulterà averne diritto. Nel caso che l'Autorità Giudiziaria ne abbia frattanto ordinato il fermo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 del presente Regolamento.

Art. 61 - Interessi per le operazioni di pegno

I tassi di interesse e le condizioni accessorie relativi alle operazioni di pegno vengono resi noti mediante affissione nei locali della Sezione aperti al pubblico.

Art. 63 - Asta per conto terzi

La Sezione, previo nulla osta del Direttore Generale, può assumere anche l'incarico di compiere vendite all'asta pubblica di beni mobili a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per incarico di Enti Pubblici o morali o privati.

L'incarico di cui sopra viene assunto dalla Cassa su domanda scritta da parte dei richiedenti la vendita, nella quale deve essere espressa l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 64 - Oggetti accettati per la vendita

Lo stimatore della Sezione prende in consegna gli oggetti accettati per la vendita, previa stima, e è responsabile della loro custodia e conservazione.

Degli oggetti di cui sopra è redatto un elenco in doppia copia, una delle quali è consegnata al richiedente ed una trattenuta presso la Sezione.

Detto elenco firmato dallo stimatore e dal rappresentante dell'Ente richiedente o dal privato, deve contenere la descrizione esatta dei singoli oggetti con a fianco il valore di stima di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 65 - Prezzo base d'asta

Il prezzo base d'asta è concordato tra l'addetto alla Sezione ed il richiedente.

Il giorno per la vendita all'asta viene scelto dal Direttore Generale d'accordo con l'addetto al Servizio e con il richiedente subordinatamente alle esigenze d'ufficio.

Art. 66 - Diritti su vendite per conto terzi

Alla Cassa, per le vendite di cui al precedente art. 63, è riconosciuto uno speciale diritto.

Tali eventuali diritti debbono essere versati alla Cassa all'atto della richiesta di vendita e sono trattenuti anche nel caso in cui gli oggetti posti all'asta non trovassero acquirenti.

Nel caso di vendita degli oggetti spetta alla Cassa, oltre il diritto di cui sopra, anche il normale diritto d'asta di cui all'art. 37 del presente Regolamento, a carico dell'acquirente.

Art. 67 - Divieto di pubblicità

Chi dà incarico alla vendita di cose proprie alla Cassa, non può fare inserzioni sulla stampa o comunque pubblicità in qualsiasi altra forma senza preventivamente richiedere l'indispensabile autorizzazione del Direttore Generale della Cassa tramite l'addetto alla Sezione. Qualora non siano osservate le disposizioni di cui sopra, la Cassa può rinunciare all'incarico ed il richiedente è tenuto al rimborso delle spese da essa sostenute, nonché al versamento di una penale pari al 10% del valore assegnato alle cose da vendere, salvo ulteriori maggiori risarcimenti per eventuali danni di ogni natura che l'azione non autorizzata abbia procurato alla Cassa.

Art. 68 - Prescrizioni a favore della Cassa

Sono incamerati dalla Cassa trascorsi cinque anni:

- le somme versate per riscatto di pegni rimaste inutilizzate;
- il ricavato della vendita dei pegni riscossi, ma non ritirati, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- i sopravanzi non riscossi a norma dell'art. 14 della Legge 10 maggio 1938, n. 745;
- ogni altra somma o credito di terzi, o comunque giacenti presso la Cassa in dipendenza di operazioni di competenza della Sezione.

Art. 69 - Conoscenza ed accettazione delle norme

Tutte le norme contenute nel presente Regolamento si intendono conosciute ed accettate senza eccezione e riserva alcuna da chi compia presso la Cassa una qualsiasi operazione direttamente o indirettamente relativa al credito pignoratorio.

Art. 86 - Determinazione dei sopravanzi

Il rendiconto delle operazioni di vendita di cui all'articolo precedente, deve, tra l'altro, contenere l'indicazione relativa all'esatto ammontare dei sopravvanzi ricavati dalla vendita dei pegni.

Art. 87 - Pagamento dei sopravvanzi

Per il pagamento dei sopravvanzi di cui all'art. 48, la Cassa provvede a mezzo del Titolare della Sezione.

I pagamenti debbono risultare da apposito registro.

Art. 88 - Elezione di domicilio

Ad ogni effetto di legge chiunque contrae rapporti giuridici con la Sezione elegge domicilio in Lucca.

In caso di qualsiasi contestazione sarà competente a conoscere il Foro di Lucca.